



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | <i>Presidente</i> |
| - Avv. Andrea SEGATO | <i>Giudice componente</i> |
| - Avv. Michele PIRO | <i>Giudice componente</i> |

riunitasi in data **21 luglio 2021** in video-conferenza sulla piattaforma *Start-Leaf* per discutere e deliberare sui Reclami rispettivamente presentati dal tesserato Andrea Spadoni e dalla Procura Federale avverso la decisione n. 11/2020-2021 emessa in data 09-17/6/2021 dal Tribunale Federale, nei confronti del tesserato Andrea Spadoni (tess. N. 128749) ha emesso la seguente

DECISIONE n. 7 / S.S. 2020-2021

§ § §

RITENUTO IN FATTO

Con la Decisione n. 11/s.s. 2020-2021 il Tribunale Federale condannava il tesserato Andrea Spadoni ad un mese di interdizione per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 20, co. 1, del Regolamento di Giustizia.

La vicenda scaturiva dalla comunicazione inviata al CNAr e, quindi, pervenuta alla Procura Federale, con cui uno degli arbitri presenti durante il *briefing* che precedeva un incontro che sarebbe stato diretto dal signor Spadoni comunicava di aver udito sue espressioni lesive della reputazione, onore, prestigio e dignità di altro tesserato e collega arbitro.

Dette frasi, provalate mentre all'interno dello spogliatoio erano presenti tutti gli arbitri coinvolti nella direzione della imminente partita, riguardavano altro direttore di gara (assente) che, a dire del signor Spadoni, si sarebbe sposato solo per prendere la cittadinanza. In tale contesto l'incolpato, a riprova delle proprie affermazioni, formulava apprezzamenti che possono definirsi eufemisticamente

1

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

assai "poco eleganti", tanto nei confronti del collega che della moglie di quest'ultimo.

*

La Procura Federale, dunque, traeva a giudizio il tesserato, addebitandogli due comportamenti distinti.

Procedeva:

- ai sensi dell'art. 20 n. R.G., con l'aggravante di cui all'art. 10, lett. d) e g), contestando al signor Spadoni di aver mentito, nel corso della audizione innanzi alla medesima P.F., sebbene ammonito - qualora non avesse inteso avvalersi della facoltà di non rispondere - circa l'obbligo a suo carico di dire la verità;
- ai sensi dell'art. 21 R.G., per le dichiarazioni fatte al cospetto degli altri arbitri, di cui si è detto poc'anzi.

*

Il Tribunale Federale, a fronte delle richieste dell'accusa (mesi 8 di interdizione per la violazione dell'art. 20 n. 1, e mesi 4 in relazione all'art. 21, n. 1, R.G.), escludeva che le frasi pronunciate dallo Spadoni potessero considerarsi, sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, destinate ad una pubblica ostensione.

Conseguentemente dichiarava inapplicabile l'art. 21 R.G.

Ritenuta, tuttavia, raggiunta la positiva prova della effettiva esistenza del comportamento materiale oggetto di contestazione.

Rilevato che detto comportamento ha integrato la violazione dell'art. 20 n. 1 R.G., (secondo cui "*i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale*") condannava l'incolpato alla pena di un mese di interdizione.

La richiesta di provvedimenti sanzionatori in relazione al comportamento tenuto durante la fase di indagine, di contro, veniva rigettata, non esistendo un obbligo di dire il vero, quando si è indagati o sottoposti a giudizio, anzi dovendosi riconoscere

2



CORTE FEDERALE D'APPELLO

all'incolpato "*tutto il diritto, incompressibile ed incensurabile, di difendersi, anche negando la ricostruzione dei fatti come proposta dall'accusa*" (così, testualmente, nel provvedimento di primo grado).

La Decisione del Tribunale è stata impugnata, dapprima, dal tesserato, quindi, dalla Procura Federale.

*

Il signor Spadoni ha eccepito la nullità della Decisione n. 11/s.s. 2020-2021 del Tribunale, assumendo che a fronte di una incolpazione ai sensi dell'art. 20 R.G. riferita al fatto di aver reso dichiarazioni mendaci alla Procura, la circostanza che egli sia stato condannato per la medesima norma, ma con riferimento alle (diverse) dichiarazioni rese nello spogliatoio, avrebbe comportato una "*sostanziale immutazione del fatto addebitato che ha menomato concretamente il diritto di difesa*".

In altri termini, il Tribunale avrebbe condannato il signor Spadoni "*per fatto diverso e nuovo che non gli è stato mai contestato*", pervenendo ad "*una diversa qualificazione della condotta ascrivibile al reclamante, di un atto "a sorpresa" determinando conseguenze irrimediabili*", tali da precludergli la possibilità di interloquire sul punto e da metterlo "*di fronte ad un fatto storico e radicalmente trasformato in decisione nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuova definizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato*", con violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna.

Nel merito, egli ha contestato la valutazione del materiale probatorio utilizzato dal Tribunale nell'accertamento del fatto, evidenziando che soltanto un testimone avrebbe sentito quanto da egli detto, e che dunque non si sarebbe conseguita una prova, ma soltanto un indizio di prova.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Aggiungeva, ancora, che le frasi incriminate (che comunque negava di aver reso) sarebbero comunque state riferibili esclusivamente a posizioni soggettive personali, e che le stesse, ove mai pronunciate, non avrebbero avuto alcuna incidenza sul regolare svolgimento dell'attività sportiva e federale che gli arbitri si apprestavano a dirigere.

Concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di nullità della decisione per violazione del principio di correlazione con l'incolpazione e, nel merito, la assoluzione "*non essendo possibile risalire con certezza alla natura delle affermazioni utilizzate ... in virtù del principio processuale-finalistico del favor rei ...*".

Con separato Reclamo anche la Procura Federale ha impugnato la decisione di primo grado, affidandosi a due motivi.

Con il primo, sul presupposto che le dichiarazioni del tesserato Spadoni sarebbero state destinate alla diffusione pubblica, e dunque idonee a ledere la reputazione e l'onore del collega arbitro, lamentava l'omesso accoglimento dell'istanza punitiva formulata ai sensi dell'art. 21 R.G.

La natura pubblica delle dichiarazioni veniva ravvisata dalla P.F. in ragione del fatto che sarebbero dovute essere riportate nel referto della gara e, pertanto, fossero "*destinate ad una inevitabile pubblicità e diffusione*".

Con il secondo motivo, ha contestato la assoluzione dell'incolpato in relazione alle dichiarazioni mendaci rese durante l'interrogatorio, ritenendo che l'ordinamento sportivo FIR esclude il diritto di mentire, giusta artt. 13 dello Statuto F.I.R. e 20 del Regolamento di Giustizia.

Medio tempore, il tesserato Spadoni – stante la rinuncia al mandato del precedente difensore – ha nominato un nuovo legale, ritualmente costituitosi, il



CORTE FEDERALE D'APPELLO

quale ha fatto pervenire un'ulteriore memoria, a mezzo della quale ha preso posizione in merito al reclamo della Procura.

In via preliminare, ha eccepito la nullità o inesistenza della impugnazione trasmessa via PEC (in quanto meramente sottoscritta dal Sostituto Procuratore Federale con firma autografa e, quindi, secondo modalità difformi da quanto richiesto dalle norme che governano il processo civile e dal codice delle amministrazioni digitali); nel merito, ha contestato che le dichiarazioni incriminate potessero essere qualificate come destinate alla pubblica diffusione e ribadita, infine, la sussistenza del diritto dell'indagato o dell'incolpato di difendersi senza essere soggetto ad alcun obbligo di verità.

Ai sensi dell'art. 75 R.G. i due reclami sono stati riuniti e trattati congiuntamente all'udienza del 21 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento telematico su piattaforma StarLeaf.

Nel corso del dibattimento, le parti hanno illustrato le rispettive ragioni, così come il reclamante, intervenuto personalmente.

All'esito della discussione la Corte d'Appello si è riunita in Camera di Consiglio ed, al termine della stessa, ha dato lettura del dispositivo, fondato sui seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità ovvero di inesistenza del Reclamo della Procura Federale, sollevata dalla difesa del signor Spadoni, che ha richiamato l'art. 125 c.p.c., il D.lgs. 82/2005 e la L. 53/1994, contestando alla prima di aver provveduto a trasmettere a mezzo P.E.C. il proprio atto di reclamo "*con una mera sottoscrizione dattiloscritta della firma*".

Ritiene la Corte che, nel caso di specie, la provenienza del reclamo risulta acclarata, essendo l'atto stato depositato mediante invio a mezzo P.E.C.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

dall'indirizzo del Sostituto Procuratore firmatario, così come incontestata è la firma, autografa, da questi apposta in calce all'atto.

La Corte osserva che l'atto ha i requisiti formali e sostanziali richiesti, essendo stato depositato entro il termine regolamentare, e che la sua provenienza non è stata affatto posta in dubbio, sì da risolversi l'eccezione in una mera questione formale che non può trovare favorevole ingresso.

Peraltro, nessuna doglianza è stata espressa per lamentare eventuale *vulnus* alle ragioni difensive, tanto che nel corso dell'udienza dibattimentale le difese si sono confrontate sul merito, tralasciando di coltivare oltre l'eccezione in discorso.

- Quanto al contenuto del reclamo del tesserato Spadoni, non coglie nel segno l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado fondata sulla postulata mancata correlazione tra l'atto di incolpazione, il deferimento a giudizio, e la decisione.

Invero il Tribunale - che ha rigettato la domanda di sanzione che la Procura aveva formulato, ai sensi dell'art. 20 R.G. in relazione alle dichiarazioni inventiere rese dall'indagato nella fase istruttoria - ha sussunto nell'alveo della medesima norma (che punisce i comportamenti che contravvengono ai doveri generali di lealtà, correttezza e probità) un fatto storico sulla cui esatta individuazione e contestazione non vi era, né vi è, alcun dubbio.

Ciò che legittimamente ha fatto il giudice di primo grado è stato di applicare la norma generale di cui all'art. 20 al comportamento che, per le condivise ragioni espresse nella decisione impugnata, non poteva essere sanzionato ai sensi del successivo art. 21 R.G. ("*Dichiarazioni lesive*").

La esistenza delle dichiarazioni in discorso ha costituito uno dei fatti materiali espressamente contestati al signor Spadoni (indipendentemente da fatto che le stesse potessero essere qualificate come "lesive", o meno).



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Di certo, ad avviso della Corte, in sintonia con quanto prima ritenuto dal Tribunale, si è trattato di apprezzamenti che violano gravemente il canone comportamentale della probità, trattandosi di illazioni assolutamente poco edificanti circa le ragioni per le quali un suo collega e tesserato FIR avrebbe contratto matrimonio, corroborate da un sillogismo di pessimo gusto, offensivo della dignità del soggetto menzionato e della di lui consorte, e che per evidenti ragioni di rispetto dell'altrui *privacy* si omette di riportare nella presente decisione, non trattandosi di aspetto sulla cui qualificazione è sorta controversia in appello.

A riprova della infondatezza del motivo di reclamo, è opportuno evidenziare come anche nel sistema processuale penale – ove l'esigenza di garanzia e tutelare le ragioni della difesa trova la sua massima espressione, vertendosi in punto di provvedimenti che possono incidere sulla stessa libertà personale dell'imputato - esiste una esplicita norma (art. 521 c.p.p.) che stabilisce il seguente principio e regola: "*Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione*", senza che ciò determini nocimento alle ragioni dell'imputato; altro è il caso, che non ricorre nella fattispecie in esame, in cui il fatto descritto nel decreto di rinvio a giudizio o nella contestazione sia diverso da quello accertato nel corso del dibattimento, cui consegue, per il rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio, la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Le ragioni del reclamante, dunque, vanno disattese, poiché del tutto infondate.

- Anche la domanda di assoluzione per non aver commesso il fatto deve essere respinta.

Il Tribunale, per acclarare il fatto, ha ritenuto sufficiente la testimonianza dell'arbitro Vedovelli, che ebbe a riportare con segnalazione al CNAr quanto avvenuto nello spogliatoio.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

La circostanza che gli altri presenti (signori Favaro e Smussi) non abbiano inteso il contenuto della conversazione, non inficia l'attendibilità del testimone (in merito alla cui genuinità, neppure, è stata sollevata alcuna questione).

Dunque, si deve confermare che il fatto materiale è stato correttamente accertato dal giudice *a quo*, che della richiamata testimonianza ha desunto la certezza dell'accadimento.

Non sono rilevanti le ulteriori deduzioni della difesa reclamante in ordine al fatto che "terze" persone non abbiano percepito la portata esatta delle frasi pronunciate dal reclamante, piuttosto che l'episodio non abbia influito sul regolare svolgimento della gara, trattandosi di elementi irrilevanti per la sussunzione del fatto nell'ambito dell'art. 20 R.G., in forza del quale è stata comminata la sanzione.

Evidentemente errata è la qualificazione della testimonianza del signor Vedovelli in termini di "indizio", non vertendosi, nel caso in esame, di un fatto noto da cui trarre la conoscenza di altro fatto, ignoto, bensì, di una testimonianza, contenente la precisa rappresentazione del fatto materiale, qualificabile in termini di "prova", ed assolutamente idonea e sufficiente a fondare l'accertamento della verità storica.

Inconferenti, dunque, sono i richiami svolti dalla difesa del signor Spadoni al giudizio probabilistico, piuttosto che ai requisiti degli indizi - gravi, precisi e concordanti, così come è richiesto dal codice civile per le presunzioni - in quanto il Tribunale ha chiaramente affermato, con congrua motivazione, che "*la prova delle affermazioni dello Spadoni è stata raggiunta*".

*** **

- La Procura Federale ha proposto autonomo Reclamo, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel disattendere la prospettazione secondo cui le frasi pronunciate dal signor Spadoni sarebbero rilevanti anche ai sensi dell'art. 21 n. 1 R.G. (in concorso con l'art. 20 n. 1), in quanto di "... *portata estremamente*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

*diffamatoria e sicuramente idonee a ledere l'onore di prestigio dell'arbitro *****, come tali "destinate inevitabilmente ad una diffusione pubblica" ... "in considerazione dell'obbligo ricadente sulla quaterna arbitrale di redigere un verbale completo e dettagliato su quanto avviene prima, durante e dopo la partita", per concludere che "... appare pacifico che quelle dichiarazioni lesive della reputazione di un tesserato F.I.R. fossero destinate ad un'inevitabile pubblicità e diffusione".*

La Corte d'Appello ritiene che i fatti da valutare debbano essere quelli effettivamente accaduti, non quelli che sarebbero dovuti o potuti essere.

Più in concreto, le frasi in questione non sono state portate a conoscenza di soggetti terzi, e tantomeno sono state riportate nel referto arbitrale e, dunque, nella realtà non si è verificata quella diffusione su larga scala delle affermazioni diffamatorie, solo paventata dalla reclamante come (potenziale) esito di attività che in realtà non sono intervenute.

Unico dato che risulta (processualmente) certo è quanto accertato dal Tribunale, ovvero che il signor Spadoni si esprime, nei termini già richiamati, all'indirizzo dell'altro arbitro, signor Vedovelli, durante lo svolgimento di attività federale, mentre aveva corso la riunione che precede la partita nello spogliatoio arbitrale.

- Con il secondo motivo la Procura Federale ha censurato la decisione nella parte in cui non ha accolto la richiesta di condanna dell'incolpato per le dichiarazioni mendaci che avrebbe reso in sede di interrogatorio, allorché negava (con ciò dichiarando il falso) di aver mai pronunciato le parole a lui contestate.

Secondo la prospettazione della reclamante i principi fondamentali contenuti nello Statuto e nel Regolamento di Giustizia, il carattere particolare dell'Ordinamento sportivo, consentirebbero di comprimere i diritti disponibili dei tesserati imponendo loro di comportarsi con lealtà, correttezza e probità fino al punto di dover osservare l'obbligo di verità anche qualora soggetti ad indagini disciplinari, salvo potersi avvalere della facoltà di non rispondere.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

A ben vedere, ciò che è richiesto in forma cogente ai tesserati, nei rapporti con gli Organi di Giustizia, è solo di presentarsi qualora convocati (art. 20 n. 3), mentre l'obbligo di verità non risulta espressamente previsto alcuna norma federale.

Di nessun rilievo, in senso contrario, sono l'art. 13 dello Statuto F.I.R. o la norma (art. 94 R.G.) che pone il *c.d.* "vincolo di giustizia" e contiene la clausola compromissoria, che la P.F. ha citato a sostegno del proprio assunto.

Piuttosto, merita totale adesione quanto affermato dal Tribunale circa il diritto dell'incolpato di difendersi anche negando la ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione; il principio, dal quale questa Corte non intende discostarsi, trova le radici nelle norme costituzionali che garantiscono il diritto inviolabile della difesa, nelle regole del giusto processo, nel principio di civiltà giuridica espresso nell'antico brocardo "*nemo tenetur se detegere*".

Codesta Corte, nel confermare la sentenza di primo grado, giusta il rigetto dei reclami proposti dal tesserato e dalla Procura, non intende esimersi dall'esprimere dissenso per le ragioni adottate dal Tribunale nel contenere la sanzione nella misura di un mese di interdizione, sul presupposto "*... che la sanzione sostanziale è stata già di fatto irrogata dallo stesso organo di appartenenza dell'arbitro Spadoni, che non ha proceduto a designare quest'ultimo per alcuna partita dopo i fatti oggetto del presente giudizio*".

L'unico Organo deputato a sanzionare tali comportamenti, difatti, è il Tribunale, cui compete di valutare nel rispetto delle regole e garanzie del processo sportivo i comportamenti dei tesserati, mentre eventuali iniziative di Organi diversi – se sprovvisti di competenza giurisdizionale – ed indipendentemente dall'intento che le anima (pure se punitivo) non dovrebbero influire sulla misura delle "giuste" sanzioni da comminare nella sede del legittimo giudizio.

10



CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte d'Appello, nel merito, ritiene che la sanzione di un mese sia stata eccessivamente mite, meritando i fatti accertati punizione ben più severa, ferma la condanna per la violazione dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia.

Tuttavia, ritiene altresì di non poter procedere *ex officio* a modificare il provvedimento sanzionatorio reso dal Tribunale.

La natura "ibrida" del processo sportivo – che per espressa previsione normativa trova nel codice di rito civile le norme cui far riferimento per colmare le lacune del sistema, ma che al contempo, ed innegabilmente, tratta dinamiche punitive, maggiormente prossime, per struttura e finalità, al sistema penale – impone di fare una serie di considerazioni al fine di stabilire quale sia il confine entro cui l'attività del giudice di appello risulti legittima, ed oltre la quale non può spingersi, anche nei casi in cui ravvisi una "ingiustizia" sostanziale della decisione sottoposta al proprio esame.

In tale contesto, giusta previsione del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (art. 2.6: *"Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"*), vengono in rilievo, da un lato, il principio di matrice processual-civilistica della *"corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato"* e la natura del giudizio di appello, inteso quale revisione della decisione impugnata – perimetrata dai motivi di reclamo adottati dalle parti - e non già qualificabile in termini di "giudizio nuovo", svincolato dai motivi di impugnazione e da quanto stabilito nella sentenza di primo grado; dall'altro lato, i principi garantistici mutuati dal comparto penale, nel quale è previsto il divieto di *reformatio in pejus* d'Ufficio, in mancanza di rituale impugnazione.

Applicando quanto sopra considerato alla vicenda in esame, osserva la Corte che le richieste di irrogazione di sanzioni più severe, formulate dalla Procura, sono



CORTE FEDERALE D'APPELLO

state proposte in relazione a motivi di impugnazione che non hanno trovato accoglimento.

P.Q.M.

la Corte Federale d'Appello, riuniti i reclami proposti dal tesserato Andrea Spadoni e dalla Procura Federale, respinge le impugnazioni e conferma la Decisione del Tribunale Federale n. 11 s.s. 2020-2021.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.7.2021.

Il Presidente

della Corte Federale d'Appello F.I.R.

(Avv. Andrea Caranci)

Corte Federale di Appello

Il Segretario

Barbara Zicchieri

PUBBLICATA

IL 26/07/2021

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 23/07/2021